

# **S T A T U T O**

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

#### **Articolo 1**

E' costituita la società per azioni denominata:

**UMBRAGROUP S.P.A.** (la "**Società**").

#### **Articolo 2**

**2.1** La Società ha sede nel Comune di Foligno.

**2.2** Il trasferimento della sede legale in Italia potrà essere deliberato dall'organo amministrativo, ai sensi di legge; l'organo amministrativo, inoltre, potrà istituire, modificare o sopprimere ovunque unità locali di qualsiasi genere e sedi secondarie. Spetta, invece, ai soci decidere, con le maggioranze previste per le modifiche allo Statuto, il trasferimento della sede sociale all'estero.

#### **Articolo 3**

**3.1** La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata a norma di legge.

## **TITOLO II**

### **OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 4**

**4.1** L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

**(i)** la progettazione, la costruzione, la realizzazione e il commercio di cuscinetti volventi, di apparecchiature meccaniche, elettriche, elettromeccaniche, elettroniche e di tecnologie biomedicali;

**(ii)** la ricerca in settori a tecnologia avanzata con particolare riferimento al settore aerospaziale ed in quello biomedicale;

**(iii)** l'organizzazione, a favore di imprese controllate o di altre imprese, anche terze, nonché di Enti pubblici e privati o di terzi in genere, di manifestazioni, convegni, congressi, attività di consulenza, ricerca e simili anche a carattere culturale, educativo, organizzativo e formativo; nell'ambito di tale attività sono compresi anche servizi di assistenza tecnica nei settori di cui ai precedenti punti (i) e (ii) ed anche finalizzati allo studio e alla registrazione di brevetti industriali;

**(iv)** il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società, direttamente od indirettamente, Controllate o partecipate ovvero di quelle direttamente collegate.

**4.2** Tale attività potrà essere esercitata direttamente o a mezzo di società Controllate, fermo restando il potere della Società di acquisire partecipazioni, anche minoritarie, in altre società,

anche di persone, che abbiano oggetto analogo o complementare al proprio, purché ciò non comporti sollecitazione al pubblico risparmio e non contravvenga al disposto dell'art. 2361 c.c.. La capacità della Società è generale, quindi gli organi sociali potranno compiere tutti gli atti ritenuti utili in relazione alle attività di cui all'oggetto; potranno in particolare prestare garanzie reali o personali a favore di terzi; la Società potrà inoltre ricevere prestiti da soci, società Controllanti, Controllate (anche da una stessa Controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993 e successive disposizioni di attuazione. E' fatto divieto di esercitare attività professionali riservate o riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

### **TITOLO III**

#### **DEFINIZIONI E REGOLE INTERPRETATIVE**

##### **5.1 Definizioni**

**5.1.1** In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel presente Statuto, i termini e le espressioni qui di seguito elencati avranno il seguente significato:

**(i) "Affiliato"**: indica, in relazione a: (i) una persona giuridica o ente (anche non dotato di personalità giuridica), qualsiasi Soggetto che, direttamente o indirettamente, Controlla, è Controllato da, o è sottoposto a comune Controllo con, tale persona giuridica o ente; ovvero (ii) una persona fisica, i suoi ascendenti in linea retta fino al II° grado e tutti i discendenti e (in ciascun caso) loro congiunti o un trust di cui uno di essi sia il beneficiario.

**(ii) "Controllo" "Controllo", "Controllante", "Controllato" e "Controllare"**: hanno il significato a essi attribuito all'art. 2359, comma 1, numero 1, c.c..

**(iii) "Giorno Lavorativo"**: indica ciascun giorno di calendario, a eccezione (i) del sabato e della domenica, e (ii) dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Milano per l'esercizio della loro attività.

**(iv) "Gruppo"**: indica la Società e le Società Controllate dalla stessa tempo per tempo.

**(v) "IRR"**: indica il tasso di rendimento interno composto annuo realizzato da un Soggetto sul proprio investimento nella Società, considerando i flussi di cassa in uscita (tra cui, in particolare, l'investimento iniziale per l'acquisto delle Azioni della Società e gli ulteriori esborsi a favore della Società stessa a titolo di sottoscrizione di futuri

aumenti di capitale o versamenti a patrimonio netto) e in entrata (tra cui, in particolare, i dividendi e le riserve distribuiti dalla Società a proprio favore nonché i proventi ricevuti a titolo di dismissione parziale o totale della propria partecipazione), calcolati alla data in cui si sono verificati.

**(vi) "Materie Assembleari Rilevanti"** si intende una qualsiasi delibera dell'Assemblea dei soci della Società e/o delle Società Controllate così come in prima, seconda o altra successiva convocazione, avente ad oggetto le seguenti materie:

**(a)** modifiche del presente Statuto;

**(b)** operazioni sul capitale sociale (incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di aumento e riduzione del capitale, diverse da quelle obbligatorie ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ. - che saranno deliberate con le maggioranze di legge);

**(c)** fusioni e scissioni, trasformazioni, scioglimento e liquidazione nonché qualsiasi altra operazione di natura straordinaria di competenza assembleare;

**(d)** autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie della Società ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile ad eccezione degli acquisti di azioni proprie che si dovessero eventualmente rendersi necessari in esecuzione dei piani di incentivazione azionari a favore di consiglieri di amministrazione e/o dipendenti di alcuna delle Società del Gruppo;

**(e)** annullamento di azioni proprie della Società (diverse da quelle obbligatorie ai sensi dell'articolo 2357, comma 4, che saranno deliberate con le maggioranze di legge);

**(f)** compensi da attribuirsi agli amministratori della Società diversi da quelli previsti per gli amministratori investiti di particolari cariche;

**(g)** la rinuncia all'esercizio di qualunque azione di responsabilità (ivi inclusa l'azione di cui agli artt. 2393/2476 del codice civile) nei confronti di amministratori di alcuna delle Società del Gruppo in relazione all'operato svolto quali amministratori della Società.

**(vii) "Materie Riservate in Consiglio"** si intende una qualsiasi delibera di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e/o delle Società Controllate avente ad oggetto le seguenti materie:

**(a)** conclusione e/o modificazione di accordi di joint venture, acquisizioni e cessioni di partecipazioni sociali, aziende o rami di azienda, beni immobili di alcuna delle società del Gruppo (fatta eccezione per i beni strumentali all'esercizio dell'impresa

sociale);

**(b)** il rilascio da parte di alcuna delle Società del Gruppo di garanzie o concessione di finanziamenti a terzi che non rientrino nell'ordinario svolgimento della propria attività;

**(c)** assunzione da parte di alcuna delle Società del Gruppo di indebitamento finanziario sotto qualsiasi forma per un importo superiore ad Euro 10.000.000 (dieci milioni);

**(d)** approvazione e/o modifica del Piano Industriale (come infra definito) e del budget annuale;

**(e)** proposta di ammissione delle Azioni della Società a Quotazione (come infra definita);

**(f)** approvazione di piani di incentivazione azionari a favore di consiglieri di amministrazione e/o dipendenti di alcuna delle Società del Gruppo;

**(g)** conferimento di deleghe e poteri agli amministratori di alcuna delle Società del Gruppo;

**(h)** attribuzione dei compensi agli amministratori investiti di particolari cariche;

**(i)** l'istituzione di comitati endo-consiliari nonché la determinazione delle attribuzioni e della composizione degli stessi;

**(j)** assunzione di dirigenti da parte di alcuna delle società del Gruppo qualora il compenso annuo lordo (RAL) da attribuirsi per lo svolgimento della prestazione lavorativa sia superiore ad Euro 200.000 (duecento mila);

**(k)** operazioni con Parti Correlate (come infra definite) ad alcuna delle società del Gruppo e/o alcuno dei Soci B per un importo superiore a Euro 100.000 (cento mila);

**(l)** conclusione e/o modificazione di patti parasociali di cui sia parte alcuna delle società del Gruppo;

**(m)** avvio e/o transazione di controversie attive o passive di cui sia parte alcuna delle società del Gruppo per un valore superiore ad Euro 500.000 (cinquecento mila) (ad eccezione delle controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti vantati alcuna delle società del Gruppo verso terzi);

**(n)** proposte da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea di alcuna delle società del Gruppo con riferimento a Materie Assembleari Rilevanti (come infra definite);

**(o)** esercizio di voto ed istruzioni di voto al fine della partecipazione di propri rappresentanti nelle assemblee o nel consiglio di amministrazione di alcuna delle società del Gruppo per decisioni concernenti alcuna fra le Materie Assembleari Rilevanti o Materie

Riservate in Consiglio.

**(viii) "Partecipazione Titolare Effettivo":** indica ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente, da un Titolare Effettivo in un Socio B.

**(ix) "Parti Correlate":** indica le parti correlate ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato e/o integrato.

**(x) "Piano Industriale"** si intende il piano industriale del Gruppo che delinea le prospettive di crescita e le linee gestionali del Gruppo e costituisce lo strumento di riferimento condiviso per lo sviluppo dello stesso di tempo in tempo vigente, come approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

**(xi) "Quotazione":** indica la quotazione delle azioni della società presso un primario mercato regolamentato a titolo esemplificativo e non esaustivo MTA o AIM.

**(xii) "Soci A":** si intendono i soci titolari di Azioni A.

**(xiii) "Soci B":** si intendono i soci titolari di Azioni B.

**(xiv) "Società Controllata":** indica ciascuna società Controllata dalla Società.

**(xv) "Soci Ordinari":** si intendono i soci titolari di Azioni Ordinarie.

**(xvi) "Socio Poliscom":** indica ciascun socio di Poliscom S.r.l. alla data di efficacia del presente Statuto.

**(xvii) "Socio Safin":** indica ciascun socio di Safin S.r.l. alla data di efficacia del presente Statuto.

**(xviii) "Soggetto":** indica qualunque persona fisica o giuridica o ente, anche se non dotato di personalità giuridica, ivi inclusa qualunque società, consorzio, joint venture (anche contrattuale), impresa individuale, associazione, fondo, patrimonio separato, patrimonio destinato, ente pubblico, agenzia o istituzione governativa, e qualunque altra organizzazione o ente, pubblico o privato (locale, nazionale o soprannazionale).

**(xix) "Titolare Effettivo":** indica ciascun Soggetto che detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione in un Socio B.

**(xx) "Trasferimento" di o "Trasferire"** partecipazioni e/o Azioni (e relative declinazioni): deve intendersi ogni ipotesi in cui la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione, il possesso o il godimento di qualsiasi partecipazione o diritto derivante da o su tale partecipazione sia trasferito

direttamente e/o indirettamente, in tutto o in parte, inter vivos, per qualsiasi ragione, sia volontariamente che per effetto di vendita forzata, a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare o universale, a qualunque titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita, vendita forzata, espropriazione, permuta, dazione in pagamento, conferimento, riporto, contratto di acquisto a termine, swap, prestito, donazione, fusione, scissione, scioglimento, conferimento, cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in blocco, cessio bonorum, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (quale l'usufrutto) o altra operazione o serie di operazioni che abbia l'effetto di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche se transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione, il possesso o il godimento di qualsiasi partecipazione (ivi inclusi la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento) o diritto derivante da o su tale partecipazione.

**(xxi) "Trasferimento Consentito Titolare Effettivo":**

indica un Trasferimento, in tutto o in parte, di una Partecipazione Titolare Effettivo posta in essere (a) tra un Socio Poliscom e un altro Socio Poliscom e/o loro Parti Correlate; ovvero (b) tra un Socio Safin e un altro Socio Safin e/o loro Parti Correlate. Ai soli fini di chiarezza si precisa che ai fini della presente definizione il Trasferimento di una Partecipazione Titolare Effettivo posto in essere tra un Titolare Effettivo di cui alla lettera (a) e un Titolare Effettivo di cui alla lettera (b) della presente definizione non sarà ritenuto un Trasferimento Consentito Titolare Effettivo.

**5.1.2** Salvo quanto diversamente ed espressamente previsto, ai fini del presente Statuto troveranno applicazione le seguenti regole interpretative:

**(i)** salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami ad "Articoli", "Paragrafi" o "Allegati" s'intendono riferiti ad Articoli, Paragrafi o Allegati del presente Statuto. Le rubriche dei singoli Articoli e Paragrafi sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente Statuto;

**(ii)** qualsiasi riferimento contenuto nel presente Statuto a un determinato genere (maschile o femminile) includerà, di norma, tutti i generi; parimenti, il significato attribuito a un termine espresso al

singolare s'intenderà riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale;

**(iii)** le espressioni "ivi incluso", "include" o simili devono intendersi introduttive di una mera esemplificazione come se fossero sempre seguite da "senza limitazioni";

**(iv)** l'obbligazione di "far sì che" determinate attività siano svolte da parte di terzi deve essere interpretata come una promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 codice civile;

**(v)** qualora una scadenza o un termine previsti nel presente Statuto cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale scadenza verrà automaticamente prorogata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

**(vi)** i riferimenti a qualsiasi legge, atto, contratto e/o documento comprendono il riferimento a tale legge, atto, contratto e/o documento come successivamente modificati e integrati, nonché a ogni provvedimento attuativo della predetta legge.

#### **TITOLO IV**

#### **CAPITALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO**

##### **Articolo 6**

**6.1** Il capitale sociale ammonta a Euro 12.055.987,94 ed è diviso in n. 333.333 azioni senza valore nominale (le "**Azioni**"), così suddivise:

- n. 62.500 azioni di categoria "A" (le "**Azioni A**");

- n. 221.543 azioni di categoria "B" (le "**Azioni B**");

e

- n. 49.290 azioni ordinarie (le "**Azioni Ordinarie**").

**6.2** Le Azioni attribuiscono ai relativi possessori gli stessi diritti, salvo per quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

**6.3** In aggiunta agli ulteriori diritti eventualmente previsti in altre clausole del presente Statuto:

**(i)** le Azioni A hanno le seguenti caratteristiche:

**(x)** attribuiscono ai rispettivi titolari (i) il Diritto di Prelazione di cui al successivo Paragrafo 9.4 e il Diritto di Co Vendita di cui al successivo Paragrafo 9.6; (ii) il diritto alla nomina di 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 14.4; (iii) il diritto alla nomina di un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 22.1; (iv) il diritto a che le Materie Assembleari Rilevanti non vengano approvate senza il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A nei termini e alle condizioni di cui al Paragrafo 13.4; e (v) il diritto a che le Materie Riservate in Consiglio non vengano approvate senza il voto

favorevole di almeno un amministratore nominato su indicazione della maggioranza delle Azioni A nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 14.4; e

**(y)** saranno soggette (i) agli obblighi di Lock-Up di cui al successivo Paragrafo 9.1.1; e (ii) al Diritto di Trascinamento di cui al successivo Paragrafo 9.5;

**(ii)** le Azioni B hanno le seguenti caratteristiche:

**(x)** attribuiscono ai rispettivi titolari (i) il Diritto di Prelazione di cui al successivo Paragrafo 9.4 e il Diritto di Trascinamento di cui al successivo Paragrafo 9.5; (ii) il diritto alla nomina di 7 (sette) membri del Consiglio di Amministrazione nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 14.4; (iii) il diritto alla nomina di due Sindaci effettivi (uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale) e un Sindaco supplente nei termini e alle condizioni di cui al successivo Paragrafo 22.1; e

**(y)** saranno soggette (i) agli obblighi di Lock-Up di cui al successivo Paragrafo 9.1.1; e (ii) al Diritto di Co-Vendita di cui al successivo Paragrafo 9.6;

**(iii)** le Azioni Ordinarie hanno le seguenti caratteristiche

**(x)** sono liberamente Trasferibili salvo il Diritto di Prelazione a favore dei Soci A e dei Soci B di cui al successivo Paragrafo 9.4; e

**(y)** sono soggette al Diritto di Trascinamento di cui al successivo Paragrafo 9.5.

**6.4** Nel caso in cui, ai sensi e nei limiti di cui al presente Statuto, si verifichi:

**(i)** un Trasferimento di Azioni di una categoria in favore di uno o più soci titolari della medesima categoria di Azioni, le Azioni così Trasferite rimarranno Azioni della medesima categoria senza che operi alcuna conversione;

**(ii)** un Trasferimento di Azioni di una categoria in favore di uno o più soci titolari di una categoria di Azioni diversa, le Azioni così Trasferite si convertiranno automaticamente in Azioni della medesima categoria già detenuta dal socio Trasferitario in ragione di un rapporto di conversione 1:1;

**(iii)** un Trasferimento di Azioni di una categoria in favore di un terzo, le Azioni così Trasferite si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di un rapporto di conversione 1:1, salvo per i casi in cui tale Trasferimento rientri tra i Trasferimenti Consentiti di cui al successivo Articolo 8.4, nel qual caso le Azioni così Trasferite rimarranno Azioni della medesima categoria;



**(iv)** un Trasferimento da parte di un Titolare Effettivo, in tutto o in parte, della Partecipazione Titolare Effettivo dallo stesso detenuta che non si qualifichi come un Trasferimento Consentito Titolare Effettivo, tutte le Azioni B detenute dal Socio B il cui Titolare Effettivo abbia Trasferito in tutto o in parte la propria Partecipazione Titolare Effettivo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie in ragione di un rapporto di conversione di 1:1. Ai fini di quanto sopra il Socio B il cui Titolare Effettivo abbia Trasferito, in tutto o in parte, la Partecipazione Titolare Effettivo dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'efficacia del Trasferimento della Partecipazione Titolare Effettivo e (salvo per i casi in cui tale Trasferimento rientri tra i Trasferimenti Consentiti Titolari Effettivi) le Azioni B detenute dal Socio B il cui Titolare Effettivo abbia Trasferito in tutto o in parte la Partecipazione Titolare Effettivo si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie (in ragione di un rapporto di conversione di 1:1) a decorrere dal ricevimento di tale comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società o, qualora precedente, dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione abbia diversamente avuto notizia dell'efficacia di tale Trasferimento;

**(v)** una conversione di Azioni di una categoria in Azioni di una categoria diversa, tale conversione opererà sulla base di un rapporto di conversione 1:1.

**6.5** Nei casi di aumento di capitale a titolo gratuito o a pagamento, sarà riservato rispettivamente il diritto di cui all'art. 2442 del codice civile e di opzione ai sensi del primo comma dell'art. 2441 del codice civile, con la precisazione che:

**(i)** i soci titolari di Azioni A avranno il diritto di ricevere e sottoscrivere Azioni A; i soci titolari di Azioni B avranno il diritto di ricevere e sottoscrivere Azioni B; e i soci titolari di Azioni Ordinarie avranno il diritto di ricevere e sottoscrivere Azioni Ordinarie;

**(ii)** nel caso in cui i soci titolari di Azioni A non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, i soci titolari di Azioni B e di Azioni Ordinarie avranno diritto di sottoscrivere le Azioni A rimaste inopstate, che, una volta emesse in favore del socio sottoscrittore, si convertiranno automaticamente in Azioni B e/o Ordinarie (a seconda dei casi);

**(iii)** nel caso in cui i soci titolari di Azioni B non

abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, i soci titolari di Azioni A e di Azioni Ordinarie avranno diritto ad esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni B rimaste inoptate, che, una volta emesse in favore del socio sottoscrittore, si convertiranno automaticamente in Azioni A e/o in Azioni Ordinarie (a seconda dei casi);

**(iv)** nel caso in cui i soci titolari di Azioni Ordinarie non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, i soci titolari di Azioni A e di Azioni B avranno diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie rimaste inoptate, che, una volta emesse in favore del socio sottoscrittore, si convertiranno automaticamente in Azioni A e/o B (a seconda dei casi).

**6.6** In qualunque caso di conversione delle Azioni previsto nel presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvederà: (a) ad annotare la conversione nel libro soci con cancellazione delle Azioni Trasferite ed emissione delle Azioni della relativa categoria; (b) a depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, Codice Civile, il testo dello statuto aggiornato e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale; e (c) a effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune ai sensi di legge o di regolamento.

**6.7** Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti aventi ad oggetto beni in natura o crediti e ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto dei limiti di legge.

**6.8** La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

**6.9** L'aumento e la riduzione del capitale sociale sono deliberati dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

**6.10** L'Assemblea può comunque attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione.

## **Articolo 7**

**7.1** Le Azioni sono indivisibili e rappresentate da titoli nominativi; ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile i titoli rappresentativi delle Azioni non sono emessi e destinati alla circolazione; il trasferimento e le annotazioni saranno eseguite direttamente ai libri e registri della Società, oppure annotati a cura degli amministratori su detti libri e registri ove risultino da atti pubblici o autentici.

**7.2** La Società può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del codice civile in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e della relativa delibera di emissione e azioni di diverse categorie ai sensi dell'art. 2348 del codice civile.

**7.3** La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Articolo 8**

**8.1** E' consentita l'assegnazione di utili, anche mediante emissione di speciali categorie di azioni, in favore dei prestatori di lavoro dipendente della Società o di Società che la controllano o che sono da essa controllate.

**8.2** Le azioni a favore dei prestatori di lavoro dipendente sono liberamente trasferibili e si intendono attributive dei medesimi diritti di voto previsti dalla legge per le azioni ordinarie.

**8.3** L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare l'emissione delle azioni per un ammontare corrispondente agli utili di cui si decida l'assegnazione in favore dei prestatori di lavoro dipendente.

**8.4** Le azioni sono assegnate individualmente ai dipendenti che vengono, di volta in volta, designati come beneficiari.

**8.5** L'Assemblea straordinaria provvede, altresì, ad aumentare il capitale sociale in misura corrispondente.

#### **Articolo 9**

##### **9.1 Trasferimenti**

**9.1.1** I Trasferimenti sono soggetti alle previsioni e limitazioni di cui al presente Articolo 9. Qualsiasi Trasferimento effettuato in violazione delle previsioni di cui al presente Statuto non sarà efficace nei confronti della Società e dei soci e il relativo soggetto cessionario, fatto salvo ogni altro diritto o rimedio dei soci e della Società, non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non potrà esercitare, in relazione a tali azioni, il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi, nonché il

diritto agli utili e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società, né potrà alienare la partecipazione con effetti verso la Società.

## **9.2 Divieto di Trasferimento**

**9.2.1** Nel periodo intercorrente tra la data di efficacia del presente Statuto (inclusa) e la scadenza del 36° (trentaseiesimo) mese successivo a tale data (il "**Periodo di Lock-up**"), le Azioni A e le Azioni B non potranno essere Trasferite, in tutto o in parte (il "**Lock-up**"), fatti salvi in ogni caso i Trasferimenti Consentiti di cui al successivo Paragrafo 9.3.

## **9.3 Trasferimenti Consentiti**

**9.3.1** In deroga a quanto previsto al precedente Paragrafo 9.2 (Lock-up), nonché a quanto previsto ai Paragrafi 9.5 (Diritto di Trascinamento) e 9.6 (Diritto di Co-vendita), che non troveranno pertanto applicazione nel caso dei Trasferimenti previsti dal presente Paragrafo 9.3.1 - i seguenti Trasferimenti di Azioni A e/o di Azioni B dovranno ritenersi consentiti ai sensi del presente Statuto (i "**Trasferimenti Consentiti**"):

(i) ogni Trasferimento di Azioni A e/o di Azioni B da parte rispettivamente di un Socio A ovvero di un Socio B a un proprio Affiliato (il "**Trasferitario Consentito**") a condizione che (a) sia fornita preventiva comunicazione scritta del Trasferimento al Consiglio di Amministrazione della Società entro i 10 Giorni Lavorativi antecedenti all'esecuzione del Trasferimento Consentito, fornendo tutta la documentazione necessaria a identificare il Trasferitario Consentito quale soggetto Affiliato del Socio Trasferente; (b) il Trasferitario Consentito subentri nei diritti e negli obblighi ai sensi di qualunque patto parasociale in essere tra i Soci A e i Soci B alla data del Trasferimento Consentito (fermo restando che la parte le cui Azioni saranno oggetto di un Trasferimento Consentito rimarrà obbligata in solido con il Trasferitario Consentito per il corretto e integrale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del predetto/i patto/i parasociale/i); e (c) il Trasferimento sia risolutivamente condizionato alla perdita, da parte del Trasferitario Consentito, della qualità di Affiliato del Socio Trasferente ai sensi del presente Paragrafo 9.3.1;

(ii) i Trasferimenti mortis causa, a condizione che il Trasferitario subentri nei diritti e negli obblighi di qualunque patto parasociale in essere tra i Soci A e i Soci B alla data del Trasferimento Consentito; e

(iii) i Trasferimenti in esecuzione della Quotazione.

Le previsioni del presente Paragrafo 9.3.1 trovano applicazione, mutatis mutandis, anche con riferimento ai Trasferimenti eseguiti tra due Affiliati del medesimo Socio A e/o Socio B.

#### **9.4 Prelazione**

**9.4.1** I Soci Ordinari potranno liberamente Trasferire per atto tra vivi tutte o parte delle Azioni Ordinarie di propria titolarità a un socio o a un terzo subordinatamente all'esperimento della procedura prevista per il Diritto di Prelazione (come di seguito definito) di cui al presente Paragrafo 9.4 e a condizione che il corrispettivo da pagare per le Azioni Ordinarie oggetto di Trasferimento sia interamente rappresentato da denaro.

**9.4.2** Qualora uno o più Soci Ordinari ricevano un'offerta vincolante da un socio o da terzo acquirente in buona fede per il Trasferimento, per atto tra vivi, di tutte o parte delle Azioni Ordinarie di propria titolarità, ciascuno dei Soci Ordinari (il "**Socio Ordinario Cedente**") dovrà previamente offrire le predette Azioni Ordinarie in prelazione ai Soci A e ai Soci B (il "**Diritto di Prelazione**"), mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente, tra l'altro, il nome del terzo/i offerente e le relative condizioni (corrispettivo, termini e modalità di pagamento, eventuali garanzie). L'offerta in prelazione di azioni con le modalità testé indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del codice civile.

**9.4.3** Qualora alcuno fra i Soci A e/o i Soci B intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 9.4.2 che precede, darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Socio Ordinario Cedente e, per conoscenza, agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. In tale lettera dovrà essere manifestata la volontà di acquistare tutte le Azioni Ordinarie - e non meno di tutte - oggetto di Trasferimento (le "**Azioni Ordinarie Oggetto di Prelazione**").

**9.4.4** Qualora più Soci A e/o Soci B esercitino il Diritto di Prelazione, ciascuno di essi avrà diritto ad acquistare un numero di Azioni Ordinarie Oggetto di Prelazione proporzionale rispetto alle partecipazioni dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società.

**9.4.5** Qualora nessuno fra i Soci A e i Soci B abbiano esercitato, rispettivamente, il Diritto di Prelazione,

come previsti e disciplinati dal presente Paragrafo 9.4, il Socio Ordinario Cedente sarà libero di procedere al Trasferimento delle Azioni Oggetto di Prelazione al soggetto ed ai termini e condizioni oggetto della sua offerta in prelazione specificata nella comunicazione di cui al Paragrafo 9.4.2 che precede, purché tale Trasferimento avvenga non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Prelazione.

**9.4.6** Decorso inutilmente l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni senza che si sia proceduto al Trasferimento delle Azioni Ordinarie offerte in prelazione, anche se a favore del medesimo soggetto ed ai medesimi termini e condizioni della precedente offerta in prelazione, in ogni caso dovrà procedersi a nuova comunicazione ai sensi del precedente Paragrafo 9.4.2 e la procedura di cui al presente Paragrafo 9.4 dovrà ripetersi.

**9.4.7** Le previsioni di cui al presente Paragrafo 9.4 non troveranno applicazione in caso di Trasferimenti da parte di un Socio Ordinario a favore di propri Affiliati a condizione che (i) sia fornita preventiva comunicazione scritta del Trasferimento al Consiglio di Amministrazione della Società entro i 10 Giorni Lavorativi antecedenti all'esecuzione del Trasferimento, fornendo tutta la documentazione necessaria a identificare il Trasferitario quale soggetto Affiliato del Socio Ordinario Trasferente; e (ii) il Trasferimento sia risolutivamente condizionato alla perdita, da parte del Trasferitario, della qualità di Affiliato del Socio Ordinario Trasferente.

## **9.5 Diritto di Trascinamento**

**9.5.1** Qualora, successivamente al Periodo di Lock-up, dovesse pervenire un'offerta non sollecitata in buona fede da parte di un terzo acquirente (l'"**Acquirente**") avente ad oggetto il 100% del capitale sociale della Società e i Soci B, congiuntamente e a proprio insindacabile giudizio, intendessero accettare tale offerta e per l'effetto Trasferire tutte le Azioni B (le "**Partecipazioni Soci B**"), i Soci B - a condizione che tale offerta sia fondata su una valorizzazione della Società tale da consentire ai Soci A il raggiungimento di un IRR pari ad almeno il 10,00% annuo - avranno diritto di richiedere congiuntamente che i Soci A e i Soci Ordinari provvedano a Trasferire, e i Soci A e i Soci Ordinari dovranno in tal caso Trasferire all'Acquirente rispettivamente tutte le Azioni A (le "**Partecipazioni Soci A**") e tutte le Azioni Ordinarie (la "**Partecipazioni Soci Ordinari**"), ai medesimi termini e condizioni offerti dall'Acquirente applicati

pro-quota (e cioè in proporzione alle partecipazioni rispettivamente Trasferite dai Soci A, dai Soci B e dai Soci Ordinari) fatto salvo quanto di seguito previsto e restando inteso che il corrispettivo dovrà essere integralmente rappresentato da denaro (il "**Diritto di Trascinamento**").

**9.5.2** Qualora i Soci B intendano esercitare il Diritto di Trascinamento, i Soci B dovranno dare comunicazione scritta di tale esercizio ai Soci A e ai Soci Ordinari, indicando il prezzo in denaro proposto dall'Acquirente, la data proposta per il Trasferimento, i termini di pagamento, gli altri termini e condizioni del proposto Trasferimento, il nome, la nazionalità, la sede o la residenza e gli altri dati identificativi dell'Acquirente (la "**Comunicazione di Trascinamento**"), unitamente a una copia dell'offerta dell'Acquirente che dovrà essere un'offerta in buona fede e vincolante. Qualora non sia garantito ai Soci A un IRR pari ad almeno il 10,00% annuo e/o in mancanza dei contenuti sopra descritti, la Comunicazione di Trascinamento sarà considerata priva di effetti e si considererà come non effettuata e i Soci B non potranno richiedere che i Soci A e i Soci Ordinari trasferiscano all'Acquirente rispettivamente le Partecipazioni Soci A e le Partecipazioni Soci Ordinari congiuntamente al Trasferimento delle Partecipazioni Soci B. Una copia della Comunicazione di Trascinamento dovrà essere inoltre inviata al Consiglio di Amministrazione della Società con le stesse modalità di cui sopra.

**9.5.3** Nel caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, l'atto che dispone il Trasferimento della Partecipazione Soci B, delle Partecipazioni Soci A e delle Partecipazioni Soci Ordinari dovrà essere perfezionato il giorno, all'ora e nel luogo che i Soci B avranno comunicato ai Soci A e ai Soci Ordinari con preavviso di almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi. Resta inteso che il closing della vendita all'Acquirente dovrà avvenire in un unico contesto. Il Trasferimento avverrà agli stessi termini e condizioni offerti ai Soci B dall'Acquirente, fermo restando che i Soci A e i Soci Ordinari presteranno dichiarazioni e garanzie esclusivamente inerenti alla piena e libera proprietà delle Azioni da Trasferirsi ed alla propria capacità di disporre delle azioni oggetto del prospettato Trasferimento. Resta inoltre inteso che i Soci A e i Soci Ordinari alla data del perfezionamento del Trasferimento (closing) rispettivamente delle Partecipazioni Soci B, delle Partecipazioni Soci A e delle Partecipazioni Soci Ordinari dovranno

rispettivamente: (i) Trasferire all'Acquirente la piena e legittima proprietà e disponibilità delle Partecipazioni Soci A e della Partecipazioni Soci Ordinari libere da qualsiasi gravame, tramite atto di Trasferimento pubblico o con sottoscrizione autenticata; (ii) sottoscrivere, consegnare, girare e accettare ogni contratto, accordo, certificato, strumento, atto e documento, e porre in essere tutte le azioni necessarie od opportune, al fine di effettuare il Trasferimento delle Partecipazioni Soci A e delle Partecipazioni Soci Ordinari secondo quanto previsto dal presente Paragrafo 9.5.3.

## **9.6 Diritto di Co-Vendita**

**9.6.1** Qualora, successivamente al Periodo di Lock-up, dovesse pervenire un'offerta dell'Acquirente avente ad oggetto una partecipazione della Società che, laddove accettata, porti i Soci B a detenere complessivamente una partecipazione inferiore al 50% del capitale sociale della Società e uno o più fra i Soci B, a proprio insindacabile giudizio, intendesse accettare tale offerta e per l'effetto Trasferire in tutto o in parte un numero di Azioni B rappresentativo di tale partecipazione (la "**Partecipazione di Maggioranza**"), nel caso in cui i Soci B non abbiano esercitato il Diritto di Trascinamento, i Soci A avranno il diritto di richiedere di trasferire all'Acquirente, tutte e non meno di tutte le Partecipazioni Soci A; il tutto ai medesimi condizioni e termini (ivi incluso il rilascio di dichiarazioni e garanzie) offerti dall'Acquirente applicati pro-quota (e cioè in proporzione alle partecipazioni rispettivamente Trasferite), fatto salvo quanto di seguito previsto e restando inteso che il corrispettivo dovrà necessariamente essere rappresentato da denaro (il "**Diritto di Co-Vendita**").

**9.6.2** Ai fini dell'esercizio del Diritto di Co-Vendita, i Soci B destinatari dell'offerta saranno tenuti a comunicare per iscritto ai Soci A l'intenzione di Trasferire la Partecipazione di Maggioranza e, se del caso, di non esercitare il Diritto di Trascinamento, inserendo in tale comunicazione le informazioni indicate al Paragrafo 9.5.2 che precede (la "**Comunicazione di Trasferimento**").

**9.6.3** Qualora i Soci A intendano esercitare il Diritto di Co-Vendita, questi dovranno dare comunicazione scritta di tale esercizio, indicando che il Diritto di Co-Vendita è stato irrevocabilmente e incondizionatamente esercitato con riferimento alle Partecipazioni Soci A alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento, ai Soci B e all'Acquirente, nel termine di 15 (quindici) Giorni



Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento; in difetto di tale comunicazione, il Diritto di Co-Vendita si intenderà definitivamente e irrevocabilmente rinunciato dai Soci A.

**9.6.4** Ove l'Acquirente non intenda acquisire anche tutte e non meno di tutte le Partecipazioni Soci A, i Soci B destinatari dell'offerta dovranno, alternativamente e a propria autonoma e insindacabile scelta: (a) ridurre proporzionalmente la Partecipazione di Maggioranza in modo da consentire il trasferimento all'Acquirente della totalità delle Partecipazioni Soci A; ovvero (b) decidere di non procedere più al Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza. Ove l'Acquirente non intenda acquisire anche la totalità delle Partecipazioni Soci A, e i Soci B destinatari dell'offerta non intendano dar luogo a quanto previsto sub (a) del presente Paragrafo 9.6.4, tali Soci B non potranno Trasferire all'Acquirente la Partecipazione di Maggioranza secondo quanto indicato nella Comunicazione di Trasferimento, fatta salva la facoltà di ripetere in futuro la procedura di cui al presente Paragrafo 9.6.4 (ferma restando in tal caso la facoltà dei Soci B di esercitare il Diritto di Trascinamento). Ove l'Acquirente accettasse di acquistare le intere Partecipazioni Soci A, il Trasferimento avverrà agli stessi termini e condizioni offerti dall'Acquirente ai Soci B destinatari dell'offerta e troveranno applicazione, mutatis mutandis, le previsioni dettate al Paragrafo 9.6.3.

**9.6.5** Qualora il Diritto di Co-Vendita non sia regolarmente esercitato dai Soci A nel termine per esso previsto dal Paragrafo 9.6.3, i Soci B destinatari dell'offerta potranno liberamente stipulare un contratto vincolante (ancorché soggetto a condizioni) per il Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza all'Acquirente a un corrispettivo che non sia migliorativo rispetto a quello indicato nella Comunicazione di Trasferimento, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di cui al Paragrafo 9.6.3 per l'esercizio del Diritto di Co-Vendita, fermo restando che il closing e l'esecuzione di detto contratto potranno avvenire anche successivamente allo scadere di detti 3 (tre) mesi. Qualora il contratto vincolante (ancorché soggetto a condizioni) per il Trasferimento della Partecipazione di Maggioranza non sia stato stipulato entro detti 3 (tre) mesi, i Soci B dovranno nuovamente iniziare la procedura e rispettare gli obblighi di cui al presente Paragrafo 9.6.

## **Articolo 10**

**10.1** I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

**10.2** Salvo quanto previsto nel presente Statuto, il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di deliberazioni che stabiliscono la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di Azioni. In tutti i casi di recesso, la procedura di recesso e il valore di liquidazione delle Azioni saranno quelli previsti dalla legge, salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto.

## **TITOLO V**

### **ASSEMBLEA**

## **Articolo 11**

**11.1** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

**11.2** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

**11.3** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea, nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo stesso lo giudichi opportuno; comunque almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, comma 2, codice civile.

**11.4** L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

**11.5** La convocazione dell'Assemblea è effettuata con qualsiasi mezzo (lettera raccomandata consegnata a mano o spedita con avviso di ricevimento, posta elettronica ecc.) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi della Società, al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla Società, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**11.6** In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli

organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 12**

**12.1** Hanno diritto a intervenire in Assemblea i soci cui spetta per legge il diritto di voto.

**12.2** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

**(i)** l'avviso di convocazione contenga anche l'indicazione dei luoghi dove è possibile intervenire a mezzo audio/video;

**(ii)** sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

**(iii)** sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e

**(iv)** sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

**(v)** La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

**12.3** Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto in Assemblea, inclusa la possibilità per i soci di farsi ivi rappresentare, sono regolati dalla legge.

## **Articolo 13**

**13.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato e presente, ovvero da persona eletta dalla assemblea. Qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, le riunioni saranno in tal caso presiedute dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

**13.2** Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti. Nei casi previsti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, le funzioni di Segretario sono esercitate da un Notaio scelto dal Presidente.

**13.3** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo

per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

**13.4** Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 cod. civ., fatta eccezione per le Materie Assembleari Rilevanti le quali potranno essere adottate solo con le maggioranze di legge, purché con il voto favorevole della maggioranza delle Azioni A.

## **TITOLO VI**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Articolo 14**

**14.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 (nove) consiglieri.

**14.2** Gli Amministratori possono essere anche non soci, rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

**14.3** Non possono essere nominati alla carica di Amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

**14.4** La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà in conformità alle previsioni che seguono, sulla base di liste presentate dai Soci A e dai Soci B, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

**14.5** Le liste presentate dai Soci A e dai Soci B devono essere: (a) sottoscritte dai Soci A e/o Soci B che le presentano; e (b) depositate presso la sede della Società almeno 2 (due) Giorni Lavorativi prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per deliberare sulla nomina degli amministratori, salva rinuncia al termine da parte di tutti i soci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti ai sensi della legge applicabile per le rispettive cariche. Le liste sono messe a disposizione dei soci presso la sede sociale della Società.

**14.6** Ciascun Socio A potrà presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

**14.7** Ciascun Socio B potrà presentare, o concorrere a presentare, una sola lista.

**14.8** Ciascun candidato può apparire su una sola lista. Le liste non conformi alle previsioni di cui sopra non potranno essere votate.

**14.9** Ciascun socio può votare a favore di una sola lista.

**14.10** Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate dai Soci A verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 2 (due) amministratori;

(ii) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti fra quelle presentate dai Soci B verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 7 (sette) amministratori, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sarà il primo dei candidati in tale lista.

**14.11** Qualora: (i) non sia stata presentata alcuna lista dai Soci A oppure dai Soci B, gli amministratori riservati alla categoria di Azioni per cui non sia stata presentata nemmeno una lista verranno eletti dalla maggioranza dei soci presenti all'Assemblea, fermo restando che gli amministratori riservati all'altra categoria di Azioni saranno tratti in applicazione del voto di lista come sopra declinato; o (ii) non venga presentata alcuna lista, la nomina del Consiglio di Amministrazione non avrà luogo secondo il meccanismo del voto di lista di cui sopra, bensì tramite delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea.

**14.12** Qualora nel corso dell'esercizio un amministratore si dimetta o comunque venga a cessare dall'incarico per qualsiasi causa, troveranno applicazione le previsioni che seguono:

(i) salvo che, entro i 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla cessazione del relativo consigliere, i soci che hanno presentato la lista di provenienza di tale soggetto abbiano designato un nuovo consigliere in sostituzione del precedente mediante invio di raccomandata a.r. o di messaggio di posta elettronica certificata (alla/al quale dovrà risultare acclusa/o l'accettazione irrevocabile di tale soggetto alla relativa nomina) agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione cooptando, secondo l'ordine progressivo con i quali sono elencati, i candidati non eletti tratti dalla lista di provenienza dell'amministratore cessato ovvero, in caso di mancanza di tali candidati nella lista o di loro

indisponibilità, cooptando altro candidato indicato dai consiglieri a suo tempo tratti dalla medesima lista di provenienza dell'amministratore cessato; e

**(ii)** la prima Assemblea successiva procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione previa presentazione di una candidatura da parte dei Soci A e/o dei Soci B che avevano presentato la lista di provenienza dell'amministratore cessato ove tali soci siano ancora legittimati alla presentazione di una lista ai sensi del Paragrafo 14.4. In caso di mancata presentazione di detta candidatura, l'Assemblea procederà all'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

**14.13** Ciascun Socio A e/o Socio B avrà diritto, per quanto di propria competenza, di richiedere e ottenere la revoca di un consigliere della Società tratto dalla lista dallo stesso presentata e la nomina del nuovo consigliere che sostituirà il membro revocato ai sensi di quanto previsto al precedente Paragrafo 14.12, fermo restando che in tale ipotesi, come in ogni altra ipotesi di cessazione a seguito di quanto previsto al successivo Paragrafo 14.14 con riguardo ai consiglieri tratti dalla lista dallo stesso presentata, il Socio A e/o il Socio B che ha revocato un amministratore dovrà tenere la Società e gli altri soci manlevati e indenni da qualsiasi danno e/o costo dovesse derivare agli stessi in caso di revoca degli amministratori di propria designazione senza giusta causa.

**14.14** In caso di cessazione della carica a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo della maggioranza dei consiglieri della Società in carica, si intenderà automaticamente decaduto dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione della Società e dovrà essere convocata in via d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione trovando in tal caso applicazione quanto previsto ai sensi del presente Articolo 14 per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

**14.15** In caso di cessazione della carica a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo di uno dei due consiglieri della Società tratti dalla lista presentata dai Soci A ai sensi del Paragrafo 14.4 si intenderà automaticamente decaduto dalla carica anche l'altro amministratore tratto dalla medesima lista presentata dai Soci A e per la sostituzione di entrambi gli amministratori cessati troverà applicazione quanto previsto ai sensi del paragrafo 14.12.

#### **Articolo 15**

**15.1** Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri

un Presidente; può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiranno il Presidente nei casi di assenza o impedimento dello stesso.

**15.2** Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

**15.3** Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un Segretario anche estraneo alla Società.

**15.4** Il Consiglio di Amministrazione può istituire i comitati endo-consiliari ritenuti opportuni determinandone attribuzioni e composizione.

#### **Articolo 16**

**16.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori dalla sede sociale una volta ogni 3 (tre) mesi e, in ogni caso, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o da un amministratore nominato su designazione dei Soci A o dal Collegio Sindacale.

**16.2** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo in cui si svolge l'adunanza e dell'ordine del giorno della riunione, inviato mediante posta, telegramma o posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci Effettivi in carica.

**16.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **Articolo 17**

**17.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato.

**17.2** Qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, le riunioni saranno presiedute dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza di Vice Presidenti, le riunioni saranno presiedute dal Consigliere nominato dai presenti.

#### **Articolo 18**

**18.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi in carica. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ai sensi dell'articolo 2388 del codice civile, fermo restando che per le delibere relative alle Materie Riservate in Consiglio, le quali:

**(i)** saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e, pertanto, non saranno in alcun modo delegabili a singoli amministratori, comitati, direttori generali, dipendenti, procuratori o altre persone;

**(ii)** per essere validamente assunte dovranno altresì essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società con il voto favorevole di almeno uno fra i consiglieri di amministrazione designati a maggioranza dai Soci A.

**18.2** Nel caso in cui una delibera debba essere adottata dalla Società con riferimento ad alcuna fra le Materie Assembleari Rilevanti o Materie Riservate in Consiglio relativa ad una delle Società Controllate dalla Società, ove tale delibera non sia assunta con il voto favorevole di almeno 1 (uno) fra i consiglieri di amministrazione designati a maggioranza dai Soci A la delibera in questione non potrà essere proposta all'attenzione dei competenti organi sociali della Società Controllata rilevante.

#### **Articolo 19**

**19.1** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

#### **Articolo 20**

**20.1** Salvo quanto previsto al Paragrafo 18.1(i) il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti



di legge, proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

**20.2** Il/i soggetto/i a cui sarà attribuita la carica di amministratore delegato della Società, fra l'altro avrà/avranno l'obbligo di:

**(i)** assicurare al Consiglio di Amministrazione della Società un costante e tempestivo flusso di informazioni relative all'andamento del Gruppo, riferendo al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società con periodicità almeno trimestrale;

**(ii)** fornire agli amministratori tutte le informazioni, i chiarimenti e la documentazione che in qualsiasi momento dovessero essere richieste sulla situazione del Gruppo;

**(iii)** informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa la necessità di aggiornare il Piano Industriale (ovvero qualsiasi altro business plan e/o piano strategico e/o industriale pro tempore approvato dalla Società) anche ove non rientrino nelle Materie Riservate in Consiglio.

**20.3** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale per verificare, tra l'altro, lo stato di implementazione e il raggiungimento degli obiettivi del budget annuale e del Piano Industriale o di altro business plan e/o piano strategico/industriale pro tempore approvato dalla Società.

**20.4** A partire dal 30 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione predispone dei report informativi trimestrali di aggiornamento che assicurino ai Soci A, nella misura massima consentita dalla legge, un costante e adeguato flusso di informazioni di natura sia gestionale sia contabile che consenta il monitoraggio sui risultati infra-annuali di carattere commerciale, economico e finanziario della Società e delle altre Società del Gruppo.

**20.5** Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di subdelega.

## **Articolo 21**

**21.1** La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. Qualora siano stati nominati più Vice Presidenti, spetta al Vice Presidente più anziano di età. Spetta anche all'Amministratore Delegato, ove nominato, nei limiti delle proprie

attribuzioni.

**21.2** I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale, eventualmente con facoltà di subdelega.

**21.3** Le deleghe aventi rilevanza nei confronti dei terzi dovranno essere debitamente depositate presso il Registro delle Imprese competente per la relativa pubblicazione.

## **TITOLO VII**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 22**

**22.1** La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da (3) tre membri effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'assemblea come segue: 2 (due) sindaci effettivi (di cui uno quale Presidente del collegio sindacale) e 1 (un) sindaco supplente sono designati dai Soci B (a maggioranza degli stessi nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare l'intero organo), 1 (un) sindaco effettivo e 1 (un) sindaco supplente sono designati dai Soci A (a maggioranza degli stessi nel contesto dell'assemblea chiamata a nominare l'intero organo). Qualora uno dei sindaci effettivi cessasse per qualunque ragione dalla carica prima della relativa scadenza, il sindaco uscente sarà sostituito dal sindaco supplente nominato dal socio che aveva originariamente nominato il sindaco cessato fino alla data dell'assemblea convocata per l'integrazione e/o il rinnovo del Collegio Sindacale che avverranno in conformità con i principi e le modalità di cui al presente Paragrafo 24.1.

**22.2** L'assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per tutta la durata dell'incarico.

**22.3** I requisiti, le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinati dalla legge.

**22.4** Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in audio conferenza e/o videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente Paragrafo 16.3.

#### **Articolo 23**

**23.1** La revisione legale dei conti è esercitata da una primaria società di revisione legale abilitata ai sensi di legge.

**23.2** Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge vigenti.

**23.3** L'assemblea che nomina la società di revisione

deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

**23.4** A decorrere dall'esercizio che chiuderà successivamente al 31 dicembre 2020 il bilancio annuale della Società e il bilancio consolidato del Gruppo dovranno essere redatti nel rispetto dei principi contabili predisposti dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.).

**TITOLO VIII**  
**BILANCIO E UTILI**  
**Articolo 24**

**24.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

**24.2** Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

**24.3** La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verrà decisa dai soci con le maggioranze di cui al precedente Paragrafo 12.4 fermo restando che potrà essere deliberata per un importo massimo pari al 30% degli utili relativi all'esercizio cui si riferisce il bilancio da approvare.

**24.4** Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previsti dalla legge.

**TITOLO IX**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**  
**Articolo 25**

**25.1** In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina con le maggioranze di legge, purché con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale che comprenda il voto favorevole della maggioranza dei Soci A e dei Soci B, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**  
**Articolo 26**

**26.1** Il presente Statuto è regolato dalla, e sarà interpretato secondo la, legge italiana.

**26.2** Fatte salve le eventuali disposizioni inderogabili di legge, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci,

nonché tra la Società e gli eredi del socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, nonché le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Articolo 27**

**27.1** Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti.

Firmato: Antonello Marcucci

" Giuseppe Brunelli